

## RITENUTA D'ACCONTO 10 PER CENTO SU PAGAMENTI PER RISTRUTTURAZIONE



Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 94288 del 30 giugno 2010 obbliga, a partire dal **1° luglio**, banche e Poste Italiane ad applicare una ritenuta del 10%, sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico (55%) e di recupero del patrimonio edilizio (36%).

Il provvedimento, individua, in applicazione dell'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, le tipologie di pagamenti sui quali applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari.

In particolare la ritenuta del 10% dovrà essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

1. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
2. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

A partire dal 1 luglio 2010 quindi le banche e le Poste Italiane, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle sopra citate detrazioni, dovranno operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa.

Banche e Poste Italiane avranno l'obbligo di:

- effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010),
- rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d'acconto operate e delle somme erogate
  - indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.

Armando Tranquilli

01-07-10

Tags: **Consulenza tributaria e fiscale on line** -

Questo articolo è stato commentato 0 volte

Vuoi aggiungere anche tu un commento? [Clicca qui](#)